

Regolamento di disciplina dell'Area Affari Legali

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività dell'Area Affari Legali, lo status degli avvocati interni nonché i presupposti ed i criteri per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività giudiziale prestata dal dipendente iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Foggia in servizio presso l'Area Affari Legali di Ateneo, in osservanza dell'art. 23 della Legge 31.12.2012 n. 247 ed in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2

Status giuridico degli avvocati di Ateneo

1. Gli avvocati di Ateneo sono dipendenti dell'Università degli Studi di Foggia e, al tempo stesso, professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Gli stessi sono, pertanto, soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. I dipendenti assegnati all'Area Affari Legali acquistano lo status di avvocato di Ateneo, previa autorizzazione del Direttore Generale, con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita. Tale status si intende rivestito dagli avvocati che risultano già iscritti nell'Elenco Speciale all'entrata in vigore del presente Regolamento ed in servizio presso l'Area Affari Legali.

3. La cessazione dello status di avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Rettore, sentito il Direttore Generale, in ragione di una delle seguenti cause:

- a) a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare connessa allo status di dipendente e/o di avvocato, ove la fattispecie contestata renda incompatibile il permanere del rapporto di fiduciarità con gli organi di vertice;
- b) mobilità volontaria verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;
- c) collocamento in aspettativa, richiesto per i casi di assunzione presso altra pubblica amministrazione o soggetto privato, oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- d) cancellazione dall'Elenco Speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
- e) trasferimento dell'avvocato ad altro ufficio, con provvedimento motivato, per esigenze di servizio;

f) tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

4. Nei casi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma precedente, sarà cura del Direttore Generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Funzioni dell'Area Affari Legali

1. Compito dell'Area Affari Legali è quello di assicurare la tutela legale dell'Ateneo, sia in fase contenziosa, che in fase precontenziosa, oltre a fornire idonea consulenza legale agli organi di vertice dell'Ateneo, nonché a tutte le aree e strutture decentrate, ai fini della deflazione del contenzioso, ovvero della sua prevenzione.

2. Gli avvocati di Ateneo, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

- provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Università degli Studi di Foggia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Università stessa, sia in sede giudiziale, dinnanzi a tutte le magistrature nonché ad eventuali collegi arbitrali, che stragiudiziale.
- redigono pareri e prestano consulenza in favore delle strutture amministrative nonché degli organi di Ateneo per particolari e/o complesse questioni di natura legale.
- esaminano ed istruiscono le controversie per la redazione di rapporti difensivi per l'Avvocatura Distrettuale e/o Generale dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate;
- provvedono alla trasmissione degli atti agli organi giudiziari e di polizia nell'ambito di indagini dagli stessi svolte.

3. Gli avvocati di Ateneo svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. Essi rispondono direttamente al Rettore dell'espletamento del mandato professionale. Sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Sono sottoposti altresì al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione universitaria

1. La costituzione in giudizio degli avvocati dipendenti per la difesa dell'Amministrazione (liti attive e passive) avviene previa adozione di decreto di incarico e conferimento di procura alle liti da parte del Rettore, quale rappresentante legale dell'Università. La procura si intende conferita per il singolo grado di giudizio, con esclusione della fase esecutiva, e non potrà in nessun caso comportare la disposizione di diritti, fatto salvo il conferimento, a tal fine, di una procura speciale.

2. L'Università si avvale degli avvocati dipendenti di Ateneo, dell'Avvocatura dello Stato ovvero, in caso di conflitto di interessi o quando ragioni di specializzazione lo richiedano, di avvocati del libero foro specialisti della materia, anche attraverso il conferimento di procura congiunta con gli avvocati dell'Area Affari Legali, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n.

1611/1933, da acquisire in ipotesi diversa dal conflitto di interesse. L'affidamento del patrocinio e assistenza in giudizio, nonché degli ulteriori servizi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d), numeri 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a terzi, è subordinato alla verificata carenza di idonee professionalità all'interno dell'Amministrazione.

3. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione oggettiva del presente Regolamento, gli incarichi di patrocinio legale e gli ulteriori servizi legali agli stessi correlati, di cui all'art. 17, co. 1, lett. d), numeri 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferiti dall'Amministrazione a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato per un'esigenza puntuale ed episodica. Gli stessi, come anche indicato nelle linee guida n. 12 deliberate dall'ANAC il 24 ottobre 2018, configurano la tipologia contrattuale del contratto d'opera professionale e, pertanto, sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei Contratti Pubblici fermo restando che il relativo affidamento avvenga nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità di cui al relativo art. 4.

Art. 4 –bis

Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e procedure di affidamento

1. Ai fini della individuazione del professionista cui conferire l'incarico di un servizio legale di cui al co. 3 del precedente art. 4, l'Università costituisce un elenco di professionisti suddivisi per settore di competenza. La costituzione dell'elenco avviene mediante una procedura trasparente e aperta conformemente ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida n. 12 dell'ANAC.
2. I requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo per la suddivisione dell'elenco sono oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. L'elenco deve favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Università e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni.
3. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con l'Università di Foggia in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.
4. L'Università garantisce l'equa ripartizione degli incarichi ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
5. Nelle more dell'istituzione dell'elenco di professionisti di cui al presente articolo e ogni qualvolta non sia rinvenibile, per un determinato incarico, una professionalità adeguata all'interno dell'elenco, l'Amministrazione procederà a selezionare l'avvocato cui affidare l'incarico tramite avviso pubblico sul proprio sito istituzionale riferito a ciascun incarico da affidare, con l'osservanza dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici come declinati nelle linee guida ANAC n. 12.
6. E' consentito l'affidamento diretto a un determinato avvocato di uno dei servizi legali di cui al presente Regolamento solo in presenza di specifiche ragioni logico-

motivazionali che dovranno essere espressamente e puntualmente illustrate nella delibera di affidamento del Consiglio di Amministrazione. In particolare, le motivazioni sottese all'affidamento diretto dovranno essere riconducibili alle seguenti fattispecie, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- a) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- b) assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.

Art. 5

Gestione degli affari consultivi e contenziosi

1. All'Area Affari Legali è preposto un avvocato Responsabile della struttura, iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, il quale:

- a) determina le direttive inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- c) assegna agli avvocati di Ateneo le pratiche sulla base di criteri concordati, secondo principi di parità di trattamento, equa ripartizione dei carichi di lavoro e specializzazione professionale;
- d) riferisce al Rettore e al Direttore Generale sull'attività svolta, presentando, su richiesta, apposite relazioni, e segnala tempestivamente i rilevanti problemi giuridici ed interpretativi che sorgono nel corso delle attività svolte;
- e) esprime pareri agli Organi ed alle strutture interessate, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché su transazioni e rinunce con riferimento ai contenziosi in corso;
- f) provvede alla gestione del personale assegnato all'Area Affari Legali e propone al Direttore Generale la nomina di responsabili di settori e/o uffici. Esercita i poteri di spesa di propria competenza.

Art. 6

Compensi professionali

1. Gli avvocati di Ateneo hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, nell'ipotesi di provvedimenti sostanzialmente favorevoli all'Università in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio, ivi compresi quelli di transazione a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Università.

2. In caso di provvedimento giudiziale favorevole all'Università, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, agli avvocati di Ateneo spettano le spese processuali come liquidate dagli Organi di Giustizia ed effettivamente recuperate. L'eventuale parte rimanente delle suddette somme, ai sensi del successivo art. 7, commi 3 e 4, è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

3. Nel caso di provvedimento giudiziale favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese di giudizio, i compensi professionali sono corrisposti dall'Università agli avvocati dell'Area Affari Legali secondo i valori e parametri forensi stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo

2018, n. 37 (e successive eventuali ulteriori modifiche), diminuiti del 40 per cento (salve successive modifiche normative che si applicheranno automaticamente dalla loro entrata in vigore) e ferma l'applicazione del disposto dell'art. 9, co. 6°, D.L. n. 90/2014.

4. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università.

5. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, agli Avvocati spettano i compensi professionali limitatamente ai casi in cui le relative spese cedano a totale carico della controparte e senza alcun onere per l'Ateneo.

Art. 7

Modalità di ripartizione dei compensi

1. I compensi professionali vengono attribuiti agli avvocati che hanno patrocinato la causa in virtù di apposito decreto di incarico conferito dal Rettore; quando incaricati della difesa dell'Amministrazione sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione è computato un solo compenso che è ripartito in parti uguali tra gli stessi.

Il 5% del compenso professionale di ogni singola causa può essere attribuito al personale amministrativo assegnato all'Area Affari Legali, che abbia effettivamente collaborato alla pratica, previa rinuncia alla predetta quota da parte degli aventi diritto al compenso.

2. Detti compensi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, saranno corrisposti previa verifica, da parte del Responsabile dell'Area, del rendimento individuale, da valutarsi sulla base dei seguenti criteri:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva anche con riguardo alle esigenze manifestate dalle strutture richiedenti;
- c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione del rendimento il Responsabile dovrà altresì tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato, avendo, in particolare, riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed alla attività complessivamente svolta.

3. I compensi professionali di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo, in godimento nell'anno precedente a quello di liquidazione dei compensi.

4. Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di cui al precedente comma 3), l'Area Risorse Umane dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo. Le somme eccedenti saranno acquisite al Bilancio dell'Università.

Art. 8

Tasse e contribuzione previdenziale

1. I compensi percepiti dagli avvocati dell'Area Affari Legali hanno, ai sensi dell'art. 23 della Legge 247/2012, natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali.
2. I compensi professionali, ai sensi dell'art. 1, comma 208 della Legge 23.12.2005, n. 266, sono corrisposti agli avvocati al lordo delle ritenute a carico degli stessi. Sono invece a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assistenziali di competenza e l'IRAP.

Art. 9

Modalità di corresponsione dei compensi professionali

1. L'Area Affari Legali, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, predispone apposita notula sottoscritta dal Responsabile dell'Area e dagli avvocati incaricati della controversia, in cui sono indicati gli elementi identificativi del contenzioso e/o dei conseguenti atti di definizione favorevoli all'Università.
2. L'Area Risorse Umane provvederà al pagamento del compenso nei successivi 60 giorni dalla trasmissione della notula a cura dell'Area Affari Legali, previo decreto del Direttore Generale.

Art. 10

Oneri connessi all'iscrizione all'Albo

Copertura assicurativa e iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli Avvocati degli enti pubblici nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art. 12 e ss. della nuova Legge professionale n. 247/2012, l'Università garantisce agli Avvocati la copertura assicurativa per l'attività professionale con oneri a carico dell'Ateneo.
2. Gli oneri relativi all'iscrizione degli Avvocati all'Elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Foggia, nonché le spese relative al mantenimento della stessa, sono a carico dell'Università.

Art. 11

Atti sottratti all'accesso

1. Allo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi della normativa vigente, sono sottratti all'accesso i seguenti atti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti difensivi e consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa ai punti precedenti.

Art. 12
Norma finale

1. I compensi maturati dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 e s.m.i. e non ancora corrisposti saranno ripartiti secondo i criteri del presente Regolamento tra coloro che hanno patrocinato la causa, muniti di apposito decreto di conferimento dell'incarico e/o procura del Rettore.

2. In virtù delle funzioni specialistiche, di responsabilità e/o organizzative esercitate dagli avvocati di Ateneo, resta fermo altresì il diritto degli stessi a percepire le indennità disciplinate dagli articoli 76 e 91 del CCNL comparto Università vigente, salve successive modifiche del CCNL che si applicheranno automaticamente dalla loro entrata in vigore, fermi i limiti massimi correlati alla cumulabilità dei corrispettivi previsti dalla normativa di settore; sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 23 della Legge 31.12.2012 n. 247.

3. Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati interni sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regolamentati vigenti in tema di trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Università.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.